

## PARTE PRIMA

## *Leggi e regolamenti regionali*

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 32

**Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi.**

## IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

### La seguente legge:

Art. 1

*Modifica all'articolo 8 della legge regionale  
7 agosto 2002, n. 15*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 (Funzioni delle province) della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), dopo le parole: "alla stipula e alla revoca delle convenzioni", sono inserite le seguenti: "oppure atti unilaterali d'obbligo".

Art.2

## *Modifiche e integrazioni all'articolo 23 della l.r. 15/2002*

1. All'articolo 23 (Organismi attuatori) della l.r. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- tative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale.”;
- h) al comma 3, dopo le parole: “le convenzioni”, sono inserite le seguenti: “oppure atti unilaterali d’obbligo”.

**Art.3**  
***Modifica della rubrica dell’articolo 24 della l.r. 15/2002***

1. La rubrica dell’articolo 24 (Accreditamento delle strutture formative) della l.r. 15/2002 è sostituita dalla seguente: ”Accreditamento degli organismi formativi”.

**Art.4**  
***Modifica all’ articolo 25 della l.r. 15/2002***

1. L’articolo 25 della l.r.15/2002, come modifi-

cato dall’articolo 1, comma 3, della l.r. 32/2006, è sostituito dal seguente:

**“Art. 25**

**(Elenco regionale degli organismi formativi)**

1. E’ istituito, presso il Servizio formazione professionale, l’elenco regionale degli organismi, previsto al comma 1 dell’articolo 23, accreditati per lo svolgimento delle attività formative.
2. L’iscrizione nell’elenco costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste e finanziate dalla presente legge.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “*Statuto della Regione Puglia*” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Bari, lì 5 dicembre 2011*

**VENDOLA**